

Edizione di martedì 8 novembre 2016

PROFESSIONISTI

[Le principali novità della prossima legge di stabilità in sintesi](#)

di Alessandro Bonuzzi

DICHIARAZIONI

[Dichiarazione omessa e riduzione delle sanzioni](#)

di Fabio Garrini

ACCERTAMENTO

[Società di comodo nel settore immobiliare](#)

di Massimiliano Tasini, Michele Cenci

IVA

[Riaddebito delle spese anticipate in nome e per conto del cliente](#)

di Marco Peirolo

ENTI NON COMMERCIALI

[Cara associazione, ti scrivo](#)

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

PROFESSIONISTI

Le principali novità della prossima legge di stabilità in sintesi

di Alessandro Bonuzzi

Con l'[audizione del direttore](#) dell'Agenzia delle Entrate di ieri presso le Commissioni Riunite Bilancio del Parlamento sono state esaminate le **novità** di carattere fiscale che sono contenute nel **disegno** della prossima **legge di stabilità**.

L'obiettivo dichiarato della manovra è quello del potenziamento della **competitività economica** del sistema Paese attraverso una serie di modifiche essenzialmente volte a ridurre – soprattutto – il prelievo tributario sul **reddito d'impresa**. Sono, tuttavia, presenti anche misure agevolative che riguardano l'individuo che opera al di fuori della sfera economico-imprenditoriale, quindi il **privato** consumatore.

La seguente **tabella** riassume le caratteristiche salienti delle novità più rilevanti.

ARGOMENTO NOVITÀ

Credito
d'imposta R&S

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

**LA GESTIONE DEI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI:
TRASFERTE, RIMBORSI SPESE E FRINGE BENEFITS**



DICHIARAZIONI

Dichiarazione omessa e riduzione delle sanzioni

di Fabio Garrini

Con la pubblicazione della [circolare 42/E/2016](#) l'Agenzia è intervenuta a chiarire l'applicazione delle **sanzioni tributarie** previste per le irregolarità che interessano le **dichiarazioni fiscali**, alla luce del nuovo sistema sanzionatorio riformato dal **D.Lgs. 158/2015**, in vigore dallo scorso 1 gennaio 2016. Tra i temi analizzati consta anche il trattamento sanzionatorio previsto nel caso di **omessa** presentazione della dichiarazione e, in particolare, le conseguenze (comunque favorevoli) nel caso in cui il contribuente presenti comunque il modello dichiarativo entro un anno dalla scadenza.

La dichiarazione omessa

Come noto, la dichiarazione è valida anche se presentata **oltre il termine ordinario** stabilito dall'[articolo 2 D.P.R. 322/1998](#), di fatto fissato al 30 settembre per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, purché essa sia inoltrata all'Amministrazione finanziaria **entro il novantesimo giorno successivo** (quindi entro il 29 di dicembre): il modello così presentato, seppur **sanzionato** (comunque in modo piuttosto lieve e con la possibilità di azionare il ravvedimento operoso), produce gli effetti di una dichiarazione presentata **entro i termini**. Detta dichiarazione viene definita "**tardiva**" (["L'Agenzia "inciampa" sulla dichiarazione tardiva"](#)).

La dichiarazione presentata oltre tale termine supplementare (quindi **dal 30 dicembre in avanti** per i contribuenti con periodo coincidente con l'anno solare) è invece definita "omessa": l'invio di tale dichiarazione non produce infatti alcun effetto tributario e comporta l'applicazione delle **sanzioni** in relazione a tale irregolarità. Tali sanzioni in **nessun modo possono essere oggetto di definizione** spontanea da parte del contribuente tramite l'istituto del **ravvedimento operoso**.

Ciò posto, comunque, l'invio del modello omesso **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo** (e comunque prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza il contribuente), seppur invalida, produce degli effetti positivi per il contribuente visto che ad esso viene comunque assicurata una **riduzione della sanzione** che gli sarà in futuro comminata dall'Amministrazione finanziaria.

Tale fattispecie è infatti sanzionata con una misura compresa **tra il sessanta ed il centoventi per cento** dell'ammontare delle imposte dovute, con un **minimo di euro 200** (ordinariamente la sanzione è compresa tra un *range* che va dal centoventi al duecentoquaranta per cento, con un

minimo di euro 250). Qualora **non fossero dovute imposte**, si applica la sanzione **da euro 150 a euro 500** (in luogo della sanzione ordinaria da euro 250 ad euro 1.000).

Sanzione

Dichiarazione omessa

Dichiarazione presenta dopo il 90° giorno, ma entro l'anno



ACCERTAMENTO

Società di comodo nel settore immobiliare

di Massimiliano Tasini, Michele Cenci

Com'è noto la disciplina delle **società non operative** è nata con l'obiettivo specifico di colpire le società c.d. **"schermo"**, ossia quelle strutture giuridiche create *ad hoc* dal contribuente senza una reale finalità imprenditoriale, ma con l'unico scopo di celare beni patrimoniali dei soci i quali restano, tuttavia, nella loro disponibilità pur senza una formale intestazione.

In detto contesto le **società immobiliari**, soprattutto quelle di gestione che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di locazione dei beni immobili posseduti, sono i soggetti giuridici che più di frequente ricadono nelle maglie della norma: vuoi perché in alcuni casi vengono utilizzate per intestarvi beni poi concessi in uso ai soci o loro familiari gratuitamente o, comunque, a canoni inferiori a quelli di mercato, ma abbastanza spesso anche per il fatto che i **parametri** fissati dall'[articolo 30 della L. 724/1994](#) tendono a **sovrastimare** i ricavi minimi necessari per non essere considerati di comodo rispetto a quelli effettivamente conseguibili nell'attuale contesto del mercato immobiliare. Mentre la prima delle due situazioni prospettate "incarna" con precisione la fattispecie che la norma si propone (giustamente) di contrastare la seconda, invece, obbliga le società (in particolare le immobiliari) nate senza alcuna finalità elusiva a trovare soluzioni spesso non semplici per ottenere la disapplicazione della disciplina in questione onde evitarne gli **effetti** fortemente **penalizzanti**, soprattutto sotto il profilo della tassazione del reddito.

Tralasciando volutamente la normativa – di più recente emanazione – riguardante le c.d. perdite sistemiche, focalizziamo l'attenzione sull'**indicatore** "classico" utilizzato per smascherare i soggetti considerati di comodo rappresentato dal **test di operatività**, che consiste nel porre a raffronto la media dei componenti positivi effettivamente conseguiti dalla società nell'esercizio in corso e nei due precedenti con la media – sempre su base triennale – dei ricavi presunti calcolati applicando specifiche percentuali al valore delle attività patrimoniali. Se i primi risultano inferiori all'importo determinato forfetariamente la società si considera di comodo a meno che non sussista una causa di **disapplicazione automatica**, tra quelle elencate nel comma 1, lettere da a) ad f) del [provvedimento 14 febbraio 2008 n. 23681](#), oppure si riesca a far valere tramite interpello la presenza di **oggettive situazioni** che hanno reso impossibile il superamento del *test di operatività*.

Va detto che, per effetto delle novità introdotte dal D.Lgs. 156/2015, il nuovo **interpello probatorio** di cui all'[articolo 11, comma 1, lett. b\) della L. 212/2000](#) (c.d. Statuto del Contribuente) **non** è più **obbligatorio**: il contribuente, pertanto, ritenendo sussistere valide ragioni oggettive che non hanno permesso il superamento del *test di operatività*, può **(auto)disapplicare** la disciplina sulle società di comodo anche in assenza di interpello o in

presenza di interpello con **risposta negativa**, purché assolva la formalità rappresentata dalla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi, in assenza della quale si renderà applicabile una **sanzione** amministrativa da € 2.000 ad € 21.000 eventualmente raddoppiabile in caso la legittimità dell'(auto)disapplicazione venga successivamente disconosciuta per effetto della verifica da parte del Fisco della posizione individuale della società.

Le **situazioni oggettive** che consentono la disapplicazione – anche automatica – della normativa in commento possono essere le più varie, soprattutto con riferimento alle società immobiliari. Ve ne sono alcune, tuttavia, espressamente previste dall'Agenzia delle Entrate nelle [circolari 5/E/2007, 25/E/2007](#) e [44/E/2007](#), tra cui ad esempio:

- presenza di soli immobili in corso di costruzione, non idonei a produrre ricavi;
- dimostrata impossibilità di praticare canoni di locazione sufficienti a pervenire al livello minimo di ricavi (es. quando i canoni dichiarati sono almeno pari a quelli di mercato determinati ai sensi dell'[articolo 9 del Tuir](#)). Per l'individuazione del canone di mercato si può fare riferimento alle quotazioni rilevabili nella banca dati dell'OMI;
- dimostrata impossibilità di modificare i contratti di locazione in corso;
- temporanea inagibilità dell'immobile;
- società con patrimonio immobiliare parzialmente inutilizzabile (es. causa fatiscenza);
- società in attesa delle necessarie autorizzazioni amministrative per l'edificazione (es. rilascio della concessione edilizia da parte del Comune);
- società con immobili locati ad enti pubblici con canoni soggetti a parere di congruità da parte dell'Agenzia del Territorio;
- società che acquista un immobile, subentrando in un contratto di locazione in corso, con canoni non congrui;
- società con contratto di locazione in corso il cui canone è fissato da anni e senza la possibilità di modificarlo (è necessario dimostrare in tal caso che il canone era almeno pari a quello di mercato nell'anno in cui è stato pattuito);
- società che procede al rinnovo del contratto adeguando il canone a quello di mercato, ma risulta non operativa per effetto della media triennale (è necessario dimostrare in tal caso che il canone per le due annualità precedenti era almeno pari a quello di mercato nell'anno in cui era stato pattuito).

Al fine di meglio comprendere l'orientamento prevalente in seno all'Amministrazione finanziaria vale la pena analizzare la vicenda alla base di un'istanza di **interpello** recentemente presentata per l'annualità 2015 e la relativa (ineccepibile) **risposta** fornita dalla **DRE Marche**. Il caso è quello di una società immobiliare che possiede in tutto due immobili di cui:

- **unità A:** concessa in locazione con contratto valevole dall'1.5.2007 al 30.4.2013, rinnovato tacitamente alla sua scadenza ed in vigore tutt'oggi. Il canone annuo è rimasto invariato sin dall'inizio, fatti salvi gli aggiornamenti annuali ISTAT ed ammonta per l'anno 2015 ad € 20.470,92 più IVA;
- **unità B:** è stata locata in passato con contratto valevole dall'1.7.2007 al 28.2.2013, data poi variata per recesso anticipato del locatario al 31.3.2012. Nel 2013 l'immobile

è stato concesso in uso temporaneo a diverse società, ma dal 2014 lo stesso risulta sfitto. La società si è immediatamente attivata per trovare un affittuario ponendo in essere diverse iniziative, tra cui:

- affissione del cartello “AFFITTASI”;
- conferimento del mandato a due agenzia immobiliari;
- riduzione del canone annuo richiesto da € 45.000 ad € 36.000;
- inserzioni su riviste specializzate.

Nessuna delle sopra menzionate iniziative, tuttavia, ha dato i frutti sperati in quanto nella zona su cui insiste lo stabile vi è una grande abbondanza e offerta di immobili della stessa tipologia e dimensione, tra i quali non pochi anche di più recente costruzione.

Alla luce di quanto sopra la Direzione Regionale Marche ha espresso il seguente parere.

- **Unità A:** “... sebbene il valore del canone locativo mensile al metro quadro dichiarato (€ 3,81) è leggermente inferiore a quello minimo di mercato (€ 4,00), extrapolato dalla banca dati OMI, appare dimostrata l'impossibilità di modificare unilateralmente il contratto di locazione in corso (e in vigore da lunga data) da parte della società istante, rendendo quindi impossibile praticare canoni di locazione sufficienti per superare il test di operatività”.
- **Unità B:** “... in considerazione che nel 2015 la società ha posto in essere nuove iniziative (vedi mandato all'Agenzia Immobiliare ed il relativo report) questa Direzione, limitatamente all'anno d'imposta 2015, concorda con la soluzione proposta dalla società ritenendo idonei gli elementi probatori forniti per poter disapplicare la normativa in questione. Resta inteso che la disapplicazione in oggetto ha carattere **ECCEZIONALE** e non potrà applicarsi a tempo indeterminato. In effetti la persistenza di infruttuosi tentativi di locare gli immobili (anche se documentati con specifici mandati a vendere) e/o la concessione in locazione a canoni inferiori a quelli di mercato non può rappresentare uno stato di fatto che permetta di aggirare e di svuotare di efficacia la normativa antielusiva che è volta a contrastare anche la permanenza in vita di società costituite senza finalità elusive ma prive di obiettivi imprenditoriali concreti ed immediati”.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

ONEDAY MASTER

LE DIVERSE METODOLOGIE DI ACCERTAMENTO ➤

Roma



IVA

Riaddebito delle spese anticipate in nome e per conto del cliente

di Marco Peirolo

Con una recente pronuncia della Corte di Cassazione è stata esaminata la questione se le **spese postali sostenute dal fornitore per spedire le fatture di vendita ai propri clienti** possano essere addebitate come voci escluse dalla base imponibile IVA, in applicazione dell'[articolo 15, comma 1, n. 3\), del D.P.R. n. 633/1972](#).

Il tema è trattato dall'[ordinanza n. 17655 del 6 settembre 2016](#), che a ben vedere affronta anche un altro problema, si può dire preliminare a quello esposto e cioè la legittimità di tale addebito, anche ove espressamente previsto nel contratto di fornitura, stante il disposto dell'[articolo 21, comma 8, del D.P.R. n. 633/1972](#), in base al quale “*le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo*”.

Tralasciando, in questa sede, l'analisi di quest'ultimo aspetto, i giudici di legittimità, in linea con l'orientamento espresso in materia, hanno affermato che, poiché il costo sopportato per l'anticipazione delle spese sostenuta nei confronti delle Poste Italiane per la spedizione della fattura a mezzo del servizio postale, **prevista dalle condizioni generali di contratto come costo da addebitare all'utente**, non è, **in mancanza di specifica previsione nelle condizioni contrattuali**, un'anticipazione eseguita in nome e per conto dell'utente, ma solo un'anticipazione per conto (e nell'interesse) dello stesso, deve ritenersi che la pretesa di rimborso verso l'utente riguardo a quanto corrisposto per le spese di spedizione alle Poste Italiane fa parte della base imponibile ai sensi dell'[articolo 13, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972](#), trattandosi di **spesa per l'esecuzione della prestazione**, con la conseguenza che legittimamente il fornitore addebita la relativa IVA anche se ha sostenuto tale spesa di **spedizione verso le Poste Italiane in regime di esenzione** ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, n. 16\), dello stesso D.P.R. n. 633/1972](#).

In buona sostanza, nel rapporto con l'utente, siccome il costo sopportato per l'anticipazione delle spese sostenuta nei confronti delle Poste Italiane **non è un'anticipazione in nome e per conto dell'utente stesso** e, dunque, non rientra nella previsione dell'[articolo 15, comma 1, n. 3\)](#), del decreto IVA e considerato che l'esenzione di cui al citato articolo 10, comma 1, n. 16) **riguarda solo il soggetto avente diretto rapporto con chi gestisce il servizio postale universale**, il rimborso preteso dal fornitore nei confronti dell'utente deve essere ricompreso nella base imponibile del rapporto di fornitura quale spesa per l'esecuzione della prestazione e, quindi, va maggiorato della relativa IVA, in quanto nessuna norma prevede il “trascinamento” dell'esenzione beneficiata dal fornitore al rapporto, a valle, con l'utente.

Così esposto il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, è doveroso chiedersi se ci sia spazio per una **interpretazione sostanzialista delle condizioni** richieste dalla norma per qualificare come “*anticipazioni in nome e per conto*” le spese riaddebitate al cliente, escludendone così la riconducibilità alla definizione omnicomprensiva di base imponibile dell’articolo 13, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972. Tale indagine assume rilevanza se si considera che, secondo l’orientamento più rigoroso degli Uffici, le spese si considerano sostenute in nome e per conto del cliente se risultano da un’**idonea documentazione giustificativa a quest’ultimo intestata**; in pratica, le somme anticipate devono trovare riscontro nella fattura emessa dal terzo ed intestata direttamente al cliente, in qualità di mandante ([risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 5 agosto 2009, n. 203](#)).

Premesso che la previsione sull’esclusione dalla base imponibile opera alla duplice condizione, prevista anche dal corrispondente precetto comunitario ([articolo 79, par. 1, lett. c, della Direttiva n. 2006/112/CE](#)), che tali spese siano sostenute **in nome e per conto della controparte** e che **risultino da idonea documentazione**, è possibile osservare che, per quanto riguarda il **requisito della “spendita del nome”**, secondo un orientamento della prassi amministrativa, può ravvisarsi un pagamento effettuato in nome e per conto di terzi a condizione che dal contratto emerga “*il presupposto essenziale perché si renda applicabile l’esclusione dall’applicazione dell’IVA prevista dalla disposizione contenuta nel citato articolo 15, primo comma, n. 3, costituito dalla diretta insorgenza nella sfera patrimoniale del committente dell’onere di cui trattasi*” ([R.M. 17 aprile 1996, n. 59/E](#)).

Con specifico riferimento alle spese postali, ciò significa che l’esclusione dalla base imponibile opera quando le **condizioni di vendita** riportino l’indicazione generica che tali spese sono anticipate in nome e per conto del cliente, anche **senza la necessità di specificarne l’esatto ammontare**. Ai fini dell’esclusione della base imponibile è richiesto, da un lato, che “*nelle condizioni generali di vendita sia esplicitamente indicato che le spese postali di spedizione sono a carico dell’acquirente*” e, dall’altro, che “*le somme escluse dalla base imponibile siano documentate dalle singole ricevute postali di spedizione o, globalmente, dalla distinta e trovino riscontro nel supporto magnetico valido ai fini della fatturazione meccanografica delle operazioni*” ([R.M. 11 marzo 1977, n. 364698](#)). Nello stesso senso, si è espressa anche la [R.M. 19 maggio 1973, n. 502030](#), ritenendo idonea la documentazione degli addebiti postali fornita dall’Amministrazione delle Poste globalmente e non, quindi, necessariamente e specificamente per ogni singola operazione.

Ne discende che, secondo l’interpretazione sostanzialista in esame, neppure il **requisito della documentazione idonea**, cioè intestata al cliente in nome e per conto del quale sono state anticipate le spese, pare indispensabile qualora sia **possibile dimostrare che non si tratti di somme dovute a titolo di corrispettivo**. In pratica, per le spese aventi natura di anticipazione, per legge o per previsione contrattuale, non rientranti nel campo di applicazione dell’IVA, la prova può essere **fornita in qualsiasi modo**, servendo la documentazione a verificare la riferibilità al cliente e l’esatta corrispondenza della spesa medesima all’importo rimborsato.

Anche in proposito, possono richiamarsi le indicazioni dell’Amministrazioni finanziaria.

Per esempio, la [R.M. 19 gennaio 1982, n. 333238](#) ha precisato che il requisito in esame è soddisfatto sulla base delle **convenzioni contrattuali** e di **altra documentazione che consenta di verificare la corrispondenza tra gli importi anticipati e quelli rimborsati** dal cliente, mentre in tema di spese postali, oltre alla citata R.M. n. 364698/1977, anche la R.M. 19 maggio 1973, n. 502030 ha considerato a tal fine rilevante la **distinta** rilasciata da Poste Italiane contenente l'indicazione globale degli addebiti postali.

Le indicazioni che precedono trovano conferma nella posizione espressa dalla [Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 17655/2016](#), tenuto conto che la qualificazione delle spese postali addebitate all'utente come “*anticipazioni in nome e per conto*” è stata negata “**in mancanza di previsione nelle condizioni contrattuali**”, lasciando così intendere che la vicenda affrontata avrebbe avuto un altro epilogo se le clausole del contratto di fornitura avessero esplicitato che tali spese sono anticipate in nome e per conto dell'utente, nel qual caso anche senza la necessità di specificarne l'esatto ammontare.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



ENTI NON COMMERCIALI

Cara associazione, ti scrivo

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

Sono tempi duri per **le associazioni sportive**, non c'è che dire. Tra i controlli fiscali sensibilmente aumentati negli ultimi tempi e **la legge delega di riforma del Terzo settore** (L. 106/2016) **che non li prende nemmeno in considerazione**, gli enti associativi che svolgono attività nei confronti dei propri soci si interrogano sul proprio futuro e, nello specifico, si chiedono se ci sarà ancora posto per loro nel "*non profit che verrà*".

Già perché il dubbio che si sta facendo spazio negli ultimi anni è **la effettiva "tenuta"** – alla prova della verifica fiscale – **dell'articolo 148 del TUIR** (e la analoga disposizione contenuta nella normativa IVA), che riconosca la **decommercializzazione** dei servizi resi a soci e tesserati, anche a pagamento, ma in conformità alle finalità istituzionali. Come sappiamo, questo vantaggio è attribuito agli enti associativi a condizione che garantiscano, nei propri documenti costitutivi, la **democraticità** della struttura (tutelata da precise clausole di salvaguardia) e che poi, nel concreto, rispettino i dettami **statutari**.

La giurisprudenza tributaria degli ultimi anni si è occupata sempre più di frequente di questa fattispecie, in conseguenza anche dei numerosi accertamenti fiscali che hanno riguardato le associazioni, con livelli di indagine sempre più approfonditi.

Un caso recente è ad esempio quello esaminato dalla **Commissione Tributaria Provinciale di Milano**, sez. I, che nella **sentenza n. 7424 del 29 settembre 2016** ha confermato il disconoscimento dell'agevolazione di cui all'articolo 148 del TUIR, operato dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate in occasione di un accertamento fiscale, in quanto, sostanzialmente, era stato rilevato che **le enunciazioni contenute nello statuto non trovavano riscontro nella realtà**. Così, ad esempio, era stata rimarcata la mancata redazione ed approvazione dell'annuale rendiconto economico e finanziario, la non corretta tenuta del libro dei soci, dal quale era emerso che i componenti del consiglio direttivo non erano in regola con il versamento della quota annuale e parecchie irregolarità nell'*iter* di formalizzazione del rapporto associativo.

Secondo i Giudici tributari è inevitabile, nel corso della verifica fiscale, cercare il riscontro fattuale delle enunciazioni contenute nello statuto degli enti associativi: l'intento dell'articolo 148 del TUIR è infatti quello di consentire, in fase di controllo, l'acquisizione delle *"più ampie informazioni che riguardano l'ente, con lo scopo primario di evitare un uso distorto delle norme agevolative suscettibili, tra le altre cose, di inquinare il libero mercato concorrenziale"*. Con una suggestiva immagine, poi, nella sentenza viene osservato che **"dalla bilancia della giustizia, la pesantezza del piatto delle formalità delle leggi fiscali da applicare da parte degli enti stessi è**

controbilanciata dal piatto delle agevolazioni, che sono sostanziose e rilevanti, da godere". Quindi, le associazioni che effettivamente sono al servizio dei propri soci dovrebbero sopportare di buon grado un po' di burocrazia, se questa consente di confermare i benefici fiscali.

Non bisogna poi trascurare che alla forma deve comunque conseguire anche la **sostanza** delle cose, così che sono da guardare con diffidenza quei sodalizi costituiti al solo scopo di "sfruttare" le agevolazioni fiscali riconosciute dalla norma senza minimamente approfondire e sviluppare gli scopi statutari. La prova dei fatti – con le continue verifiche fiscali che, nove volte su dieci, si risolvono a favore dell'Agenzia delle Entrate – sta dimostrando che questa impostazione regge sempre meno e che è tempo di valutare **opzioni alternative**.

Come detto, poi, **la legge delega** di riforma del Terzo settore **non si occupa di queste organizzazioni che rappresentano un "sistema chiuso" in quanto caratterizzate da finalità precipuamente mutualistiche** e che indirizzano la propria attività essenzialmente a beneficio dei soci. L'intento del legislatore espresso nella L. 106/2016 è invece sostanzialmente quello di riformare il sistema solidaristico rappresentato dagli enti del Terzo settore che, in un momento di crisi economica globale e di tramonto della sussidiarietà statale, hanno il problema di reperire le risorse necessarie a portare avanti la propria attività di "interesse generale".

Per questo, alle associazioni che rivolgono la propria attività nei confronti dei soci non resta che riflettere in maniera approfondita sul presente e sul futuro e di valutare se la forma giuridica scelta sia poi nei fatti quella che effettivamente continua ancora a rappresentarle al meglio.

Il tema è che **il vincolo associativo sia e diventi un fine e non rimanga**, come spesso accade ora, **solo un mezzo per arrivare all'obiettivo della partecipazione al corso**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

